



Ufficio stampa

Rassegna stampa

martedì 26 febbraio 2013

Il Resto del Carlino Bologna

Super Grillo avanti tutta A Monterenzio sfiora il 30%
26/02/13 *Politica locale*

3

Il Sole 24 Ore

Nel pubblico impiego salvaguardia limitata
26/02/13 *Economia e Lavoro, Pubblica amministrazione*

4

Italia Oggi

Appalti, responsabilità limitata
26/02/13 *Pubblica amministrazione*

6

COSÌ IN PROVINCIA I BERSANIANI SI LECCANO LE FERITE. E CROLLA BERLUSCONI

Super Grillo avanti tutta A Monterenzio sfiora il 30%

IN PROVINCIA, Super Grillo sfonda la soglia del 20%, con acuti a **Monterenzio** (29,8% al Senato) e **Castello d'Argile** (29,1%). E si attesta come secondo partito dopo un Pd che perde numerosi punti (fra 6 e 7) nel confronto con le politiche 2008, superando il 50% solo ad **Anzola** (51,5%). Va peggio al Pdl, che in molti casi vede dimezzare le percentuali. Male anche la Lega nord, tornata fra l'1 e il 2%. A **Bazzano**, intanto, fra le schede spunta un post-it con minacce al sindaco pd Elio Rigillo, 'reo' di appoggiare la fusione dei Comuni della Valsamoggia. Vediamo i risultati per il Senato in alcuni Comuni. A **Casalecchio**,

A BAZZANO

Posti it con minacce al sindaco favorevole alla fusione dei Comuni della Valsamoggia

il Movimento 5 stelle spunta il 20,28%, con il Pd al 46,09% rispetto al 52,76% del 2008; il Pdl è al 12,98% (quasi la metà rispetto al 24,93% di cinque anni fa) con Mario Monti fermo all'8,79%.

A **Budrio** — dove alle ultime amministrative i grillini hanno sfiorato l'elezione del sindaco — l'M5S è al 24,98%. Il Pd non va oltre il 40,98% (dal 47,60%) e il Pdl

al 15,33%; quasi la metà rispetto al 29,62%. A **Castel Maggiore**, il Pd resta al 49,38%: nel 2008 aveva sfiorato il 57%. Ancora sopra il 20% i grillini, con il 20,83%. Il Pdl non va oltre l'11,15, crollando rispetto al 22,08% di cinque anni fa. La novità Monti si deve accontentare dell'8,29%.

Sei punti in meno, per il Pd, anche a **San Giovanni in Persiceto**: dal 46,48% del 2008, i democratici scendono al 40,25%. Molto buona la prestazione del Movimento 5 stelle, che sale al 21,93%. Il Pdl è al 16,97%, contro il 29,23% delle scorse politiche. Anche qui, Monti non arriva al 9%: si ferma all'8,77%. A **Zola Predo-**

sa, il Pd paga un prezzo molto alto: dal 54,76% del 2008 piomba al 46,32%, perdendo più di otto punti. I grillini sono al 21,16%. I berlusconiani scendono al 13,51% (erano al 24,75%) e i montiani non vanno oltre l'8,35%.

Pianoro conferma il trend negativo del Pd: dal 51,28% al 45,12%. Il Movimento 5 stelle conquista il 21,20%. Per il Pdl un 14,29% (quasi la metà del 27,07% del 2008), mentre Monti prende l'8,68%. Pd lontano dal 50% anche a **Sasso Marconi** (44,25%; era al 50,10%), con Grillo al 20,39%. Il Pdl si attesta al 15,41% (contro il 28,10%) mentre i montiani balzano al 9,53%. **Castenaso** conferma la difficoltà del Pd, che scende dal 52,73% al 46,99%. Il Movimento 5 stelle spunta un 21,71%; crolla il Pdl (da 24,82% all'11,95%), mentre Monti sale fino al 9,71%.



Welfare. L'Inps uniforma la disciplina della vecchiaia a quella del settore privato

Nel pubblico impiego salvaguardia limitata

Niente assegno a chi non ha raggiunto i 15 anni entro il 1992

Fabio Venanzi

Salta la deroga applicata fino al 2011 ai lavoratori del pubblico impiego con contribuzione al 31 dicembre 1992. Lo conferma la direzione centrale Previdenza dell'Inps - gestione ex Inpdap - con riferimento a un quesito posto da un ente locale. La questione riguarda una dipendente dello stesso ente che alle fine del 1992 poteva vantare alcuni mesi di contribuzione e che quest'anno compirà i 65 anni con poco più di 15 anni di contributi complessivi. Prima della riforma Monti-Fornero e dei vari innalzamenti, il Dlgs 503/1992 prevedeva alcune deroghe, consentendo l'accesso alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.

Nel pubblico impiego la circolare 16/IP del 1993 dell'Inpdap aveva stabilito che, in costanza di attività lavorativa, la presenza di un qualsiasi tipo di contribuzione al 31 dicembre 1992 avrebbe consentito l'accesso alla pensione

di vecchiaia con quindici anni di contributi anche per gli anni futuri. Trattamento di miglior favore rispetto a quello riservato agli iscritti Inps, i quali potevano continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con questa anzianità contributiva a condizione di averla già perfezionata entro il famigerato 1992. Naturalmente continuavano a essere salvati anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 26 dicembre 1992 e alcuni dipendenti con un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultavano occupati per almeno 10 anni per periodi inferiori a 52 settimane annue.

L'Inps, con la circolare 16 del 1° febbraio scorso, è giunto alla conclusione che le disposizioni derogatorie previste dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992) continuano a essere operanti in quanto non risultano espressamente abrogate dal decreto Salva Italia. Tuttavia, in considerazione della necessità di provvedere all'armonizzazione delle modalità attuative tra Inps e Inpdap dal 1° gennaio 2012, con riferimento ai soggetti ai quali è applicabile il sistema misto e che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia in base alla riforma Monti-

Fornero (66 anni 3 mesi per il triennio 2013/2015), le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dalla Riforma del 1992 si applicano anche agli iscritti ex Inpdap ma alle medesime condizioni previste per la "generalità" dei lavoratori. In altri termini, la presenza di contribuzione inferiore a quindi 15 anni alla fine del 1992 consente l'accesso al pensionamento di vecchiaia esclusivamente con 20 anni di contributi, né può essere invocata la deroga prevista per i lavoratori dipendenti che al 1992 possono far valere un periodo di contribuzione inferiore a 15 anni; anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i nuovi requisiti minimi (20 anni).

In tal caso il requisito contributivo minimo sarebbe stato pari alla contribuzione maturata fino al 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile. La dipendente potrà riscuotere il suo assegno solo dopo aver maturato i previsti venti anni di contributi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli. Indebiti

Pensione sospesa agli invalidi assenti

■ **Pensione sospesa** dal prossimo mese per gli **invalidi civili** che sono risultati assenti alla campagna di verifica straordinaria dell'anno scorso.

Il provvedimento riguarda gli assistiti con visita programmata fino al 30 novembre 2012 e per i quali l'invio della raccomandata sia avvenuto senza successo, essendo passato invano il periodo di giacenza con successiva restituzione della comunicazione al mittente.

I diretti interessati sono stati avvisati sempre tramite lettera e invitati a fissare una nuova visita. Fino all'esito della stessa, la pensione rimarrà sospesa, a meno di verifica che la mancata presentazione al controllo precedente sia dovuta a una delle seguenti cause: degenza in strutture sanitarie protette; ricovero in strutture ospedaliere; presenza di condizioni che determinano l'esonero dalla visita stessa; condizioni di intransportabilità.

Dalla sospensione, precisa l'Inps nel messaggio 3283 di ieri, sono stati esclusi gli invalidi per i quali è già stata fissata una nuova visita.

Il provvedimento rientra in una campagna di controlli per la verifica dei diritti dei titolari di invalidità che già nel mese di ottobre 2012 ha comportato dei provvedimenti di sospensione per assenza al controllo entro il 31 maggio 2012 (si veda il messaggio 15582/2012).

Per l'anno in corso, nonché il 2014 e il 2015, inoltre, quale effetto della legge di stabilità, sarà attuato un piano di ulteriori 150mila verifiche straordinarie annue nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità.

M. Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 33

In via di ultimazione la circolare dell'Agenzia delle entrate con le semplificazioni

Appalti, responsabilità limitata

Pagamento sospeso per la quota di debito non versata

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nella disciplina sulla responsabilità (fiscale) nei contratti di appalto, possibile sospensione del pagamento limitata alla somma di debito erariale non versata dall'appaltatore o dal sub-appaltatore e non all'intero corrispettivo dovuto.

Numerose sono le perplessità operative, in presenza di contratti di appalto e di sub-appalto, per effetto del recente intervento, di cui all'art. 13-ter, del d. n. 83/2012 («Decreto crescita») e nonostante l'emanazione di un recente documento di prassi (Agenzia delle entrate, circolare 8/10/2012 n. 40/E).

L'art. 13-ter, del n. 83/2012, in vigore dal 12/08/2012, ha sostituito il comma 28, dell'art. 35, del n. 223/2006 introducendo nuove disposizioni sulla disciplina applicabile ai contratti di appalto o sub-appalto di opere, forniture e servizi, conclusi da soggetti passivi Iva e da soggetti collettivi, come le società di capitali, le cooperative, gli enti pubblici e quant'altro, di cui agli artt. 73 e 74, dpr n. 917/1986 (Tuir).

Innanzitutto, da quanto risulta a *ItaliaOggi*, l'Agenzia delle entrate è in dirittura di arrivo per quanto concerne l'emanazione della nuova (e seconda) circolare sul tema, con l'obiettivo di semplificare la vita delle imprese, come già anticipato a suo tempo dal quotidiano (si veda *ItaliaOggi* 26/01/2013).

Il documento di prassi è veramente atteso poiché la disciplina, già in vigore, risulta particolarmente complessa e articolata, anche per la definizione dell'ambito applicativo; sul punto, nonostante l'art. 13-ter sia contenuto in una sezione destinata alle misure per l'edilizia, è opportuno confermare che la relativa applicazione si estende a tutti i settori che operano nell'ambito di appalti o sub-appalti. Si ritiene che siano escluse dalla disciplina le prestazioni eseguite nei confronti di un committente «privato» e sicuramente quelle di natura intellettuale, fornite da professionisti, poiché queste ultime trovano la giusta collocazione nell'ambito dell'art. 2229 c.c. e non dell'art. 1655 c.c.

Al contrario, le disposizioni sulla solidarietà tributaria parlano di contratti di appalto e di sub-appalto ovvero di quei contratti con i quali una parte (appaltatore) assume il compimento di un'opera o di un servizio su incarico di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ai sensi dell'articolo 1655 c.c., e riguardano le attività delle imprese. L'individuazione del perimetro applicativo non è del

Responsabilità negli appalti: i problemi applicativi

Settore	Disciplina applicabile a tutti i settori e non solo a quello edile
Perimetro	Non risulta agevole individuare il perimetro applicativo utilizzando solo le clausole convenzionali del contratto
Professionisti	Disciplina non applicabile ai contratti d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.)
Committente	Se privato, la disciplina risulta inapplicabile, ma resta applicabile tra l'appaltatore e l'eventuale sub-appaltatore
Sospensione	Iniqua la sospensione totale del pagamento del corrispettivo anche se superiore al debito erariale (Iva e ritenute) non onorato dall'appaltatore o sub-appaltatore

tutto agevole poiché il tenore letterale delle disposizioni appena richiamate porterebbero a escludere che tale disciplina si estenda ai contratti d'opera, come disciplinati dall'art. 2222 c.c., che prevedono la fattispecie in cui un soggetto si obbliga a compiere un'opera verso pagamento di un corrispettivo, con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione. Di conseguenza, alcuni autori, condivisibilmente, hanno evidenziato

che la prestazione d'opera di un artigiano con modesta organizzazione d'impresa, sia riconducibile più in un contratto d'opera (art. 2222 c.c.) che in un contratto di appalto (art. 1655 c.c.) e che la corretta individuazione del perimetro applicativo non può essere rimessa alla discrezionalità delle parti in causa, sulla base delle clausole contrattuali che potrebbero non essere apposte in assenza di un accordo scritto.

Non è chiaro nemmeno se la disciplina, in presenza di committenza privata, sia o meno applicabile nel caso in cui l'appaltatore utilizzi uno o più sub-appaltatori, con la possibile applicazione limitata ai rapporti tra queste due ultime figure (appaltatore e sub-appaltatore).

Una paradossale situazione, infine, è quella in cui l'appaltatore, nei rapporti con il committente, o il sub-appaltatore,

nei confronti dell'appaltatore, non abbia onorato i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoratore dipendente o dell'Iva ma debba incassare un corrispettivo più alto rispetto al debito erariale impagato.

Le disposizioni, in tal caso, non danno certezze con la conseguenza che si ritiene che il committente o l'appaltatore debbano sospendere l'intero pagamento del corrispettivo fino al pagamento del debito erariale. In attesa delle necessarie precisazioni in merito sembrerebbe più corretto, in tal caso, sospendere il pagamento per l'ammontare di debito erariale non ancora onorato, mentre dal dettato letterale pare che, per esempio, se il committente deve pagare all'appaltatore prestazioni per un corrispettivo pari a 10 mila euro, in presenza di debiti (ritenute e Iva) dell'appaltatore non onorati per 5 mila euro, lo stesso non può erogare gli ulteriori 5 mila euro (10 mila - 5 mila) fino alla sistemazione di quanto dovuto, creando ulteriori problemi di liquidità del prestatore (appaltatore o sub-appaltatore).

Un codice fiscale unico ed europeo

Un codice fiscale europeo e un manuale unico del contribuente comunitario. Parte da qui la nuova spallata di Bruxelles all'evasione internazionale. Per migliorare la riscossione delle imposte e garantire una maggiore conformità fiscale in tutta l'Unione, la Commissione Ue ha lanciato ieri due consultazioni pubbliche che si concluderanno il 17 maggio 2013. La mossa, annunciata dal commissario Ue alla Fiscalità, Algirdas Šemeta, prevede l'introduzione di un codice europeo del contribuente che chiarisca i diritti e gli obblighi dei cittadini e delle amministrazioni fiscali dei paesi membri. Oltre a questo, Bruxelles vorrebbe introdurre un numero di identificazione fiscale europeo capace di facilitare l'identificazione dei contribuenti all'interno dell'Unione. «La maggior parte degli stati membri dispone già di un codice fiscale che definisce i diritti e gli obblighi dei contribuenti e delle amministrazioni fiscali», ha spiegato Šemeta. «Si tratta, tuttavia, di regole che variano sensibilmente da un paese all'altro. È quindi estremamente difficile per i cittadini e le imprese venire a conoscenza dei diritti di cui godono nei vari stati e degli obblighi fiscali a cui sono sottoposti in situazioni transfrontaliere». In quest'ottica rientra la consultazione pubblica avviata dalla Commissione per identificare i sistemi più efficaci utilizzati dai paesi membri per la raccolta di dati sull'identità dei contribuenti e sulla disciplina fiscale e la trasparenza dei propri sistemi tributari. «Oltre a intensificare la lotta contro gli evasori fiscali, dobbiamo facilitare il compito di coloro che vogliono seguire le regole», ha aggiunto Šemeta. «Il Codice europeo del contribuente rientra in questo contesto. Dobbiamo, inoltre, aiutare le autorità a identificare coloro che sono soggetti a imposta, per consentire loro di riscuotere le entrate effettivamente dovute. In questo contesto rientra la proposta di introdurre un numero europeo di identificazione fiscale per cui vorremmo conoscere il parere dei cittadini». Sia il codice europeo del contribuente che il codice fiscale europeo sono misure proposte dalla Commissione nello scorso dicembre nel quadro del piano d'azione contro la frode e l'evasione fiscale.

Tancredi Cerme

© Riproduzione riservata

Pagina 26

